REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **PARMA** SEZIONE **9**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**LAGUARDIA**	**GERARDO**	**Presidente**
☐	**PREVOLI**	**SILVANO**	**Relatore**
☐	**MONTUSCHI**	**MARIA**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 47/09
  depositato il 23/01/2009

- avverso ATTO PIGNORAMEN n° SANZ.AMMINISTR.
  contro EQUITALIA PARMA SPA

proposto dal ricorrente:
'I SRL
STRADA PR

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
E CUCCU PAOLO
STRADA ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 47/09

UDIENZA DEL

23/03/2011 ore 09:00

SENTENZA
N° 116/09/11

PRONUNCIATA IL:

23/03/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
19/04/2011

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - PARMA

FATTO

La società S.r.l. impugna l' atto di pignoramento presso Terzi n° del 17/12/2008 emesso da Equitalia Nord S.p.a. per € 5.372,36 riconducibile alle cartelle di pagamento n° 078 2007 002 n° 078 2008 0000
La Ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per mancata compilazione della relazione di notificazione (mancata indicazione circa la data di notifica, della persona a cui è stata consegnata, del luogo di consegna, ecc....)
Eccezioni tutte contestate da Equitalia che in particolare, in ordine alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, precisa che tale obbligo, ai sensi dell'art. 36 c. 4ter D.L. 248/07, è perentorio solo a partire dal 1°/06/2008.

OSSERVA

Dall'esame della documentazione agli atti si osserva che pur tenendo conto delle osservazioni di Equitalia Emilia Nord l'atto di pignoramento è pervenuto a Parte Ricorrente a mezzo servizio postale con palese violazioni al disposto degli artt. 148 - 149 del C.P.C. per cui le ragioni della società Arrighi risultano fondate ed il ricorso merita accoglimento, di cui deriva la conseguente nullità dell'atto di pignoramento de quo.
In ordine alle spese di lite appare equo compensare le medesime stante la particolarità del contenzioso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.
Spese compensate.

Parma, li 23.03.2011

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - PARMA

IL RELATORE

IL PRESIDENTE